

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **251/1988** (ECLI:IT:COST:1988:251)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **24/02/1988**

Deposito del **03/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10513**

Atti decisi:

N. 251

ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1979 dal T.A.R. per l'Abruzzo - Sez. staccata di Pescara, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. per l'Abruzzo, con ordinanza 30 luglio 1979 - sollevata nel corso di un giudizio promosso da un dipendente statale di sesso maschile, il quale chiedeva di essere collocato a riposo fruendo dell'aumento di cinque anni previsto per le lavoratrici coniugate o con prole - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende ai dipendenti statali di sesso maschile la facoltà di beneficiare della disposizione in tal senso dettata, a favore delle lavoratrici coniugate o con prole, nell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

Considerato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 consente alla lavoratrice, per la quale la legge prevede limiti di età per collocamento a riposo inferiori rispetto agli uomini, la facoltà di restare in servizio sino al raggiungimento degli stessi limiti di età previsti per gli uomini;

che tale norma non è applicabile nel giudizio a quo, essendo la facoltà di pensionamento anticipato, riservata alla dipendente statale coniugata o con prole, disciplinata dall'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non impugnato nell'ordinanza di rimessione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.